



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA COLTIVAZIONE DELLA CANAPA E SULLA VENDITA AL DETTAGLIO DEI SUOI PRODOTTI

Indice

Art. 1	Base legale.....	2
Art. 2	Campo di applicazione	2
Art. 3	Definizione	2
Art. 4	Divieti	2
Art. 5	Infrazioni.....	3
Art. 6	Mezzi e termini di ricorso	3
Art. 7	Pubblicazione	3
Art. 8	Entrata in vigore	3



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA COLTIVAZIONE DELLA CANAPA E SULLA VENDITA AL DETTAGLIO DEI SUOI PRODOTTI

Art. 1 Base legale

- ¹Richiamata la Legge cantonale sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Lcan) del 24 giugno 2002;
²Richiamato il Regolamento cantonale sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti (Rcan);
³Richiamati l'art. 192 della LOC e l'art. 44 del RALOC.

Art. 2 Campo di applicazione

La presente ordinanza disciplina le modalità per la formulazione della dichiarazione o del preavviso del Municipio sulla coltivazione della canapa e sulla vendita al dettaglio dei suoi prodotti, sul territorio del Comune di Torricella-Taverne.

Art. 3 Definizione

Per la definizione di canapa si richiamano gli artt. 2 e seguenti della Legge cantonale summenzionata.

Art. 4 Divieti

La coltivazione della canapa e la vendita al dettaglio dei suoi prodotti è vietata in negozi o punti di vendita ambulanti, nelle vicinanze di luoghi o strutture sensibili quali:

- strutture sportive o ricreative (raggio di m 300);
- parchi gioco (raggio di m 300);
- scuole (raggio di m 300);
- chiese e altri luoghi di culto (raggio di m 300);
- istituti per anziani e portatori di handicap (raggio di m 300);
- oratori, foyer, ecc.. (raggio di m 300).



Servizi amministrativi
CH-6808 Torricella
Telefono 091 935 75 10
www.torricella-taverne.ch

Art. 5 Infrazioni

Infrazioni alla presente ordinanza sono punite a norma dell'art. 199 del Codice penale.

Art. 6 Mezzi e termini di ricorso

Contro la presente Ordinanza municipale è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato durante il periodo di pubblicazione.

Art. 7 Pubblicazione

La presente Ordinanza è pubblicata agli albi comunali, a norma degli art. 192 LOC e 44 RALOC, per un periodo di 30 giorni, dal 25 gennaio 2018 al 23 febbraio 2018.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore trascorso il periodo di pubblicazione.

PER IL MUNICIPIO

Il Sindaco:

Tullio Crivelli



Il Vice Segretario:

Domenico Barletta